



CENTRALE DI COMMITTEZZA DI BRA

BRA - BALDISSERO D'ALBA - CANALE - CARAMAGNA PIEMONTE - CAVALLERMAGGIORE
CERESOLE D'ALBA - CHERASCO - DIANO D'ALBA - MONTA' - MONTICELLO D'ALBA
MORETTA - NARZOLE - PIOZZO - SANFRE' - SANTA VITTORIA D'ALBA
SERRALUNGA D'ALBA - SOMMARIVA DEL BOSCO
SOMMARIVA PERNO

Ente Capofila: Comune di Bra,
Piazza Caduti per la Libertà, 14
12042 Bra (CN)
Unità di Staff CUC
cuc@comune.bra.cn.it
Tel.: 0172.438216-247-125
comunebra@postecert.it
www.comune.bra.cn.it

Rif. N. 2424266
Bra, _____

Spettabili DITTE

OGGETTO: COMUNE DI CERESOLE D'ALBA. INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE "ZUCCHERO FILATO", DA ESPLETARSI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RdO) SUL MePA DI CONSIP SPA, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI CERESOLE D'ALBA. CIG:

Amministrazione competente delegata

DENOMINAZIONE: **CENTRALE DI COMMITTEZZA DI BRA**

ENTE CAPOFILA: Comune di Bra - Piazza Caduti per la Libertà, 14 – 12042 BRA (CN)

PUNTI DI CONTATTO: Unità di Staff CUC (*struttura operante come CUC del Comune di Bra*)

Codice AUSA: 0000543543

Telefono: 0172.438125 / 247 /216

E-mail: cuc@comune.bra.cn.it E-mail certificata: comunebra@postecert.it

Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it

Dirigente responsabile: Dr.ssa Monica Basso

Amministrazione delegante

DENOMINAZIONE: **COMUNE DI CERESOLE D'ALBA**

con sede in Via R. Margherita, 14 - 12040 CERESOLE D'ALBA (CN) cod.fisc.: 00478640048

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Responsabile del Servizio: dott.ssa Laura Burzio

Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Laura Burzio - <http://www.comune.ceresoledalba.cn.it/>

PREMESSE

Per l'affidamento in argomento, l'attività di committenza ausiliaria svolta dalla Centrale di committenza di Bra, consiste nella gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante delegante interessata, in forza della delega di cui alla determinazione n. 18 del 16/05/2024 del Servizio Amministrativo del Comune di Ceresole d'Alba (convenzione n. 346 del 28.10.2021 e ss.mm.ii., DCC Comune di Ceresole d'Alba n. 35 del 05/10/21). I compiti dell'Ente Capofila (operante come centrale di committenza in convenzione, ex art. 62 del D.Lgs n. 36/2023) si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. Ogni atto successivo al suddetto provvedimento e inerente alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria rientra nell'autonomia del singolo Ente delegante per il quale si espleta la procedura. Pertanto, ove non diversamente specificato e/o dettagliato, la *Centrale di committenza di Bra*, svolge le funzioni di Stazione Appaltante per la sola fase di scelta del contraente, con riferimento a tale fase di competenza, ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato designato quale RUP della centrale di committenza l'Arch. Monica Perno.

Richiamata la sopra indicata determinazione a contrarre del Comune di Ceresole d'Alba, con determina dirigenziale n. ____ del _____, dell'Unità di Staff CUC del Comune di Bra, questa Centrale di Committenza, in nome e per conto del Comune di Ceresole d'Alba, ha avviato la procedura di appalto, mediante attività di

committenza ausiliaria, per l'affidamento del *Servizio di gestione del micronido comunale "Zucchero filato" del Comune di Ceresole d'Alba*, conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 (servizio di pulizia e sanificazione) e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica.

Si invita

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d'invito/Disciplinare di gara e dall'ulteriore documentazione a base di gara, le condizioni approvate con le determinazioni sopra richiamate.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La presente procedura negoziata, in esito all'indagine di mercato svolta da questa CUC pubblicata all'indirizzo: <https://cucbra.trasparenza.com/announcements/291>, è svolta attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato e messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti da Consip attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, mediante acquisto effettuato con confronto concorrenziale (Richiesta di Offerta -RDO-), accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 50 co.1 lett.e, e 108 co.2 ss. del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito indicato anche *Codice*).

La durata del procedimento è prevista pari a quattro mesi dall'invio degli inviti, nel caso si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, detto termine è prorogato per un massimo di un mese.

Il luogo di svolgimento del servizio è Ceresole d'Alba : codice NUTS ITC16

CIG: _____ **CUI: S0047864004820240001**

L'aggiudicatario, una volta selezionato dalla Centrale di Committenza di Bra, stipulerà il singolo contratto di appalto con il Comune di Ceresole d'Alba.

Il RUP della CUC (ex art. 15 c.9 del Codice, con i compiti di cui all'art. 7 dell'All. I.2 del Codice) è l' **arch. Monica Perno** (cuc@comune.bra.cn.it), pertanto competente per le sole attività relative all'affidamento e, quindi, fino all'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, disponibile all'indirizzo internet: <https://www.acquistinretepa.it>, è il Sistema informatico realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di CONSIP, costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono di effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni in forma elettronica e lo svolgimento delle procedure telematiche di affidamento, attraverso il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle [Regole del Sistema di e-Procurement](#).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della RdO alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel quanto previsto dalle [Regole del Sistema di e-Procurement](#).

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Posta Elettronica Certificata -PEC-) o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Si fa presente che la richiesta di offerta (RDO) viene inviata ai soli operatori economici, precedentemente individuati con l'indagine di mercato svolta, che alla data di invito risultano iscritti e abilitati alla categoria merceologica "Servizi sociali vari" del bando "Servizi" del MePA di Consip spa.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. il presente disciplinare di gara;
2. la documentazione di progetto del servizio consistente in:
 - 2.1. capitolato speciale;
 - 2.2. relazione illustrativa;
 - 2.3. DUVRI;
 - 2.4. regolamento micronido comunale "Zucchero filato" approvato con deliberazione di Consiglio del Comune di Ceresole d'Alba n. 9 del 16/04/2024;
3. documento di gara unico europeo (DGUE);
4. Schemi e modelli allegati al presente disciplinare di gara:
 - 4.1. Mod. A, schema domanda di partecipazione;
 - 4.2. Mod. D, dichiarazione conformità standard sociali minimi;
 - 4.3. Mod. G, fac-simile giustificativi offerta;
5. patto di integrità approvato dal Comune di Ceresole d'Alba;
6. informativa trattamento dati artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma di e-procurement, in corrispondenza della RdO in oggetto.

Il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara prevalgono quelle inserite nel presente disciplinare di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti del MePA, utilizzando l'apposita funzione, entro il termine indicato in RdO. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno _ giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il medesimo canale.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno rese dalla Centrale di Committenza anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma, tra la documentazione in consultazione della RdO, nel rispetto del termine suddetto termine. Eventuali rettifiche al Disciplinare di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

La stazione appaltante, con le modalità messe a disposizione dalla Piattaforma, aggiornerà i documenti in consultazione con l'indicazione, in forma anonima, delle risposte alle richieste di chiarimenti (qualora sostanziali e/o di interesse comune) nonché eventuali ulteriori informazioni ovvero chiarimenti, specifiche ed eventuali rettifiche in merito alla presente procedura a tutti i partecipanti alla gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma, anche attraverso il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto le norme di partecipazione alla gara finalizzata all'affidamento del Servizio di Micronido Comunale "Zucchero Filato", in edificio di proprietà comunale, situato in Ceresole d'Alba – Via Martiri di Ceresole 16, per gli anni educativi 2024/2025-2025/2026-2026/2027, secondo le modalità specificate nella documentazione di progetto allegato.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché attesa la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, l'eventuale frazionamento potrebbe comportare una eccessiva compressione del mercato tale da risultare di scarso interesse da parte dei potenziali operatori economici oltre che risultare inefficace dal punto di vista tecnico-organizzativo relativamente alla particolare tipologia di servizi richiesti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Servizio educativo di assistenza all'infanzia	85320000-8 - Servizi sociali	€ 375.045,00
A) Importo totale soggetto a ribasso			€ 375.045,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 570,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 375.615,00

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze – non soggetti a ribasso – sono pari a € 570,00. L'importo totale a base di gara soggetto a ribasso, corrisponde pertanto a € 375.045,00.

Il suddetto importo a base di gara è calcolato con riferimento al complessivo delle prestazioni oggetto di appalto, su una capacità di accoglienza standardizzata di n. 16 bambini, per i giorni di servizio definiti dal calendario (11 mesi all'anno: periodo di apertura dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì) e sulla base di tre modalità di fruibilità (tempo normale, prolungato e part-time).

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 313.226,79 calcolati sulla base di una stima dell'entità di manodopera necessaria per l'esecuzione del servizio, sulla base dei costi orari desunti dal C.C.N.L. delle cooperative sociali (aggiornamento FEBBRAIO 2024), ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i sopra indicati costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. ([*CdS, sez. V, sentenza 9 giugno 2023 n. 5665*](#)).

In considerazione dell'attività principale oggetto dell'appalto e del CCNL più rappresentativo, il contratto collettivo applicato è il CCNL cooperative sociali (Cod. T151). L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a

garantire l'applicazione di tale CCNL, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato per la parte di competenza dell'Ente, con fondi propri di bilancio del Comune di Ceresole d'Alba.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **tre anni educativi/scolastici** (2024/2025-2025/2026-2026/2027) con inizio il 01/09/2024 e scadenza il 31/07/2027, corrispondenti a 35 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, secondo quanto ulteriormente previsto all'art. 9 del Capitolato.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a due anni educativi corrispondente agli anni scolastici 2027/2028 e 2028/2029 ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 292.145,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tabella 3

Importo complessivo	€ 375.615,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 292.145,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 75.123,00
Valore globale stimato	€ 742.883,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli [67](#) e [68](#) del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gage di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Si applica la [delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023](#). La stazione appaltante effettua le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Le circostanze di cui all'[articolo 94](#) del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'[articolo 95](#) del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'[articolo 65](#), comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 (requisiti di ordine generale) sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul [Portale dell'Autorità](#) (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L'Operatore Economico accedendo al proprio fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'[allegato II.11 del Codice](#).

Inoltre (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/04 e s.m.i..

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 700.000,00 IVA esclusa**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

b) **Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo** (*gestione asilo nido e/o micro nido*) per un importo minimo complessivo pari a € **400.000,00 IVA esclusa**; *in caso di servizi svolti nel triennio e non ancora conclusi nello stesso periodo, deve essere considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel triennio.*

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione *gestione asilo nido e/o micro nido* deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'[articolo 96, comma 15](#). L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In considerazione delle caratteristiche e della natura del servizio richiesto nonché dei fruitori del servizio medesimo, l'affidatario deve **eseguire direttamente** le prestazioni relative al servizio educativo rivolto ai bambini. Ne consegue che il subappalto è ammesso unicamente per le seguenti prestazioni: la pulizia di locali, arredi, attrezzature e pertinenze concessi in uso.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati all'articolo 21 del capitolato: vengono riportati il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della [legge n. 381/91](#), qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto è richiesto il rispetto dei principi di responsabilità sociale, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi, conformemente alle linee guida di cui al DM 06 giugno 2012, come specificato all'allegato D, la cui accettazione è oggetto di dichiarazione in sede di offerta

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'[art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023](#), non si richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice stesso. È comunque richiesta all'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, ai sensi dell'art. 53 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi nei quali si svolge il servizio oggetto dell'appalto è **facoltativo**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 secondo anche quanto riportato all'indirizzo internet: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

È richiesto che la documentazione relativa alla dimostrazione dell'avvenuto versamento sopra riportato venga inserita nel plico telematico.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta, in conformità all'arresto giurisprudenziale offerto dalla sentenza nr. 9186/2023 del Consiglio di Stato sez. V del 24.10.2023 in lettura combinata con l'articolo 1, comma 67, della legge n. 266/2005, la mancata produzione del Contributo predetto potrà essere oggetto di soccorso istruttorio a patto che il Concorrente dimostri l'avvenuto pagamento entro la data di presentazione dell'offerta. Viceversa, il Concorrente che ometta tale pagamento o che provveda al versamento tardivo sarà escluso dalla partecipazione alla presente procedura.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement, **entro e non oltre la scadenza prevista dalla R.d.O. per la presentazione delle offerte.**

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta, unitamente alla relativa documentazione richiesta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.¹

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel Regolamento di e-procurement della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di presentazione dell'offerta.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e procedere all'upload della stessa sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. **Documentazione Amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**

¹ Ai sensi dell'art. 65 comma 1 del d.lgs. 82/2005, l'apposizione della firma digitale è di per sé idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del d.P.R. 445/2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante (*Consiglio di Stato, sez. III sent. 16 aprile 2019 n. 2493*).

C. Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati, anch'essi abilitati alla corrispondente categoria MePA.

Le dichiarazioni richieste, diverse dai fac-simili di Sistema, sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, tra i documenti della RdO.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'[articolo 101](#) del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma e, in corrispondenza della sezione "**Busta amministrativa**", inserisce la seguente documentazione, adeguatamente predisposta e sottoscritta:

1. dichiarazione sostitutiva per la partecipazione RdO (*generato dal sistema*);
2. domanda di partecipazione (Mod. A);
3. DGUE (*in formato .xlm e in formato .pdf.p7m*);
4. eventuale procura;
5. ricevuta pagamento ANAC;
6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
8. patto di integrità sottoscritto;
9. dichiarazione, sulla base del modello Allegato D, di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
10. Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al punto 9, il concorrente allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **Domanda di partecipazione (modello All. A)** è integrata con il Documento Unico di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive necessarie ed è redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al capoverso precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice (in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RDO;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave), commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Le dichiarazioni dei "Requisiti Generali di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del Nuovo Codice Appalti", sono da dichiarare con il DGUE, da compilarli in ogni parte e firmato digitalmente.

Nella **Domanda di partecipazione**, il concorrente indica:

- I propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede).
- In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
- In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice², ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, *ovvero* indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. per gli operatori economici che adottano misure di self-cleaning, ad integrazione del proprio DGUE, indica il riferimento alla relazione che illustra le misure adottate, inserita nel FVOE;
4. per gli operatori economici sottoposti a concordato preventivo con continuità aziendale, ad integrazione del proprio DGUE, gli elementi di cui al punto 15.2;
5. per gli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, ad integrazione del proprio DGUE, indica i provvedimenti emessi e i relativi riferimenti;
6. di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 - 2 - titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - direttore tecnico e del socio unico;
 - amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti.

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dall'applicazione del CCNL indicato dalla stazione appaltante;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7. di accettare il patto di integrità approvato dal Comune di Ceresole d'Alba allegato alla documentazione di gara;
 8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice generale di comportamento approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Ceresole d'Alba, reperibile al link: <https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#106519> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 9. di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
 10. di impegnarsi a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; attraverso il seguente link: <https://comunedibra.whistleblowing.it/#/> è possibile accedere alla piattaforma informatica del Comune di Bra che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino questa Amministrazione;
 11. di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
 12. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella lettera invito;
 13. di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 14. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del [decreto legge n. 76/20³](#);
 15. di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
 16. di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi, di cui al D.M. n. 51 del 29 gennaio 2021 (pulizia e sanificazione) e Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica.
 17. di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
 18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 19. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
 20. *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 21. attesta di aver preso visione e di essere informato sul trattamento dei dati, come indicato ulteriormente al punto 29 del Disciplinare;

3 Codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL, in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, per indicare i contratti collettivi nazionali di lavoro (utilizzato nelle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all'INPS) <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>

22. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
23. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
24. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
25. il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05;
26. *per gli operatori economici transfrontalieri*, il domicilio fiscale ... e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata oppure di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 e, pertanto, così come previsto al paragrafo 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata;
27. di attestare che la documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs n. 82/05.

La domanda e le relative dichiarazioni (compreso il DGUE) sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione da ciascun esecutore di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - d. di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
 - d. dichiarazione, da parte di ciascun esecutore, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

15.5 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta⁴ di:

- Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V, Libro II del Codice (rif. artt. da 94 a 98).
- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 100 del Codice, richiesti dal presente Disciplinare di gara.

L'operatore economico (ciascun soggetto tenuto alla compilazione di proprio DGUE) dovrà compilare il modello DGUE in modalità elettronica, sottoscritto con firma digitale, seguendo le seguenti istruzioni:

- a) scaricare e salvare sul proprio PC il file *DGUE espd-self-contained-request* pubblicato dalla stazione appaltante;
- b) accedere al Portale, dal menù selezionare la funzione eDGUE per la compilazione del DGUE;
- c) selezionare la voce "Importare un DGUE" e caricare il documento DGUE allegato alla documentazione i gara (precedentemente scaricato e salvato) cliccando su "Scegli file";
- d) compilare il file con tutte le informazioni e dichiarazioni richieste;
- e) completata la compilazione, mediante il pulsante "Quadro generale" selezionare la voce "Scaricare" ed esportare il file DGUE sia in formato .xml che in formato .pdf e, successivamente, firmare digitalmente l'estensione PDF del DGUE generato.

Il DGUE, in caso di partecipazione alla presente procedura di gara in forma raggruppata e/o con avvalimento, deve essere reso e firmato digitalmente da ciascun componente del raggruppamento e anche dall'impresa ausiliaria, e caricato sulla Piattaforma.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, secondo le modalità di cui al precedente punto 13, in corrispondenza della sezione "**Busta tecnica**". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- c) documento di offerta tecnica (fac-simile di sistema);

⁴ Secondo anche quanto indicato dal [Comunicato del MIT n. 0006212 del 20 giugno 2023](#)

- d) relazione tecnica dei servizi offerti (max 6 pagine A4 oltre gli allegati⁵);
- e) *(in caso di avvalimento premiale)*, contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, gli elementi significativi per ciascun sub-criterio che, come specificatamente indicato in tabella, il concorrente deve indicare ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. Gli allegati sono ammessi solo ai fini esplicativi dell'offerta prestata con la relazione tecnica prestata.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. Ai sensi dell'Allegato II.5, Parte II sub 8 al Codice, l'offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. a) del Codice, l'offerente allega una **dichiarazione**, adeguatamente sottoscritta, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Alla dichiarazione può, a tal fine, allegare una copia firmata dell'**Offerta tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.⁶

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate e di chiedere all'offerente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1), a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento.

17. OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "**Busta economica**" l'operatore economico inserisce la documentazione economica di seguito indicata, secondo le modalità specificate al punto 13.

1. L'offerta economica, redatta sulla base del fac-simile generato dal Sistema, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a. Offerta presentata sulla base dei seguenti **prezzi unitari**:

- il prezzo unitario mensile della retta per il servizio in modalità **tempo prolungato**, inferiore all'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 742,00 (al netto dell'Iva);
- il prezzo unitario mensile della retta per il servizio in modalità **tempo normale**, inferiore all'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 702,00 (al netto dell'Iva);
- il prezzo unitario mensile della retta del servizio in modalità **tempo part-time**, inferiore all'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 555,00 (al netto dell'Iva);

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

- b. la stima degli **oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, afferenti l'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023;
- c. la stima dei **costi della manodopera**, afferenti l'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare di gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

⁵ Per allegati si intendono, a titolo esemplificativo: schemi grafici, schede tecniche, grafici, C.V., cronoprogramma.

⁶ La Stazione Appaltante si riserva di non accettare, in tutto o in parte, gli oscuramenti proposti, in considerazione delle motivazioni e delle relative comprese presentate a supporto della dichiarazione resa.

L'operatore economico allega le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo (Mod. G). La mancata presentazione delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Nel caso di partecipazione in forma raggruppata, l'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione (precedente punto 15.1), a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica:	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	Organizzazione e pianificazione	27	L'offerente dovrà illustrare l' organizzazione messa in campo per la gestione della commessa e la pianificazione delle attività e dei servizi ed in particolare le modalità operative, organizzative e di coordinamento. La proposta dovrà fornire gli elementi di carattere organizzativo e funzionale utili a descrivere il servizio offerto, con riferimento ai seguenti "sub-criteri".	9
			Piano organizzativo. <i>Sarà valutata positivamente la proposta che illustri nella maniera più esaustiva i seguenti elementi:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 • modalità di pianificazione ed organizzazione dei servizi, sia per quanto concerne il personale educativo, che in relazione al personale ausiliario, le unità di personale impiegato ed il loro monte ore; i turni ed orari in relazione alle funzioni di assistenza e supporto all'attività didattica. 	

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
			<p>Struttura operativo-organizzativa del gruppo di lavoro. Sarà valutata positivamente la proposta che illustri nella maniera più esaustiva i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità di coordinamento e supervisione; • modalità di organizzazione delle risorse umane impiegate al fine del conseguimento di un risultato ottimale; • indicazione delle unità di personale impiegato; con il numero di ore di servizio che saranno assicurate in totale da ciascun operatore; eventuale presenza di figure complementari di supporto (pedagogisti, psicologi, ecc); 	10
			<p>1.3 Adeguatezza e completezza del sistema di relazione interno e modalità operative ed efficacia dei criteri di sostituzione e valutazione delle performances adottati.</p>	8
2	Programmazione didattica	17	<p>L'offerente dovrà illustrare la programmazione didattica proposta descrivendo gli elementi utili a descrivere il servizio offerto, con riferimento ai seguenti "sub-criteri". Sarà valutata positivamente la proposta che illustri nella maniera più esaustiva i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progetto educativo: gli obiettivi, le finalità, i risultati attesi, gli indirizzi pedagogici e la loro declinazione all'interno del progetto stesso; • Programmazione educativa annuale, mensile e settimanale: tipologia di attività, allestimento degli spazi, materiali utilizzati in funzione delle diverse età e grado di sviluppo degli utenti. • Strategie di approccio alle problematiche dell'utenza, le azioni di verifica, i materiali utilizzati, i contenuti e le metodologie, gli elementi qualitativi ed innovativi proposti per lo svolgimento del servizio relativamente alle aree motoria, cognitiva, relazione affettiva e socializzazione; • Tipologia di documentazione e restituzione alle famiglie; 	9
			<p>2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategie di approccio alle problematiche dell'utenza, le azioni di verifica, i materiali utilizzati, i contenuti e le metodologie, gli elementi qualitativi ed innovativi proposti per lo svolgimento del servizio relativamente alle aree motoria, cognitiva, relazione affettiva e socializzazione; • Tipologia di documentazione e restituzione alle famiglie; 	8
3	Servizio di pulizia e di supporto all'attività educativa	18	<p>L'offerente dovrà illustrare la proposta per il servizio, descrivendo gli elementi utili a descrivere il servizio di pulizia e di supporto all'attività educativa offerto, con riferimento ai seguenti "sub-criteri". Sarà valutata positivamente la proposta che illustri nella maniera più esaustiva i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completa e adeguata programmazione dei servizi e di organizzazione delle risorse umane impiegate; • adeguata ed efficace organizzazione e il monitoraggio del piano di lavoro e delle sostituzioni degli operatori per assicurare la continuità nell'erogazione giornaliera dei servizi, anche a fronte di malattie e altre situazioni impreviste; • efficace gestione delle emergenze e tempistica degli interventi. 	10
			<p>3.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguatezza e completezza degli interventi di pulizia oltre ai minimi previsti dal capitolato. 	8

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX
4	Modalità di organizzazione e gestione delle attività di rapporto con le famiglie degli utenti	8	4.1	<p>L'offerente dovrà illustrare la proposta per il servizio, con riferimento alla modalità di organizzazione e gestione delle attività di rapporto con le famiglie degli utenti.</p> <p><i>Sarà valutata positivamente la proposta che illustri nella maniera più esaustiva i seguenti elementi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • efficace gestione di criticità con le famiglie; • adeguato coinvolgimento delle famiglie in eventi, uscite anche sul territorio comunale; • completa organizzazione di incontri periodici sia collettivi che individuali con i genitori. 	8
5	Servizi aggiuntivi opzionali e proposte migliorative	10	5.1	<p>L'offerente dovrà illustrare la proposta offerta relativa a servizi aggiuntivi opzionali e proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato. <i>Sarà valutata positivamente la proposta che preveda ad esempio non a titolo esaustivo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • percorsi innovativi a sostegno della genitorialità, percorsi di supporto psicologico o di altra tipologia a favore degli utenti, eventuali strumenti gestionali per la documentazione, interventi di pulizia straordinaria, modalità di accoglienza di utenti disabili; <p><i>Saranno valutati i servizi aggiuntivi offerti non oggetto di valutazione con riferimento ai criteri e sub-criteri precedenti.</i></p>	10
Totale		80			

I criteri di cui alla precedente tabella, sono integrati dalle seguenti condizioni ad applicazione generale:

- la valutazione tende a privilegiare le Offerte tecniche:
 - maggiormente significative sotto i diversi profili previsti dalla tabella precedente
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche degli elementi dell'Offerta tecnica;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
 - sono la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, senza alcun contributo apportato dall'autonomia delle conoscenze dell'Offerente;
 - non sono riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui alla precedente tabella, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- nella valutazione, in via subordinata ai criteri descritti in precedenza:
 - sono privilegiate le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione, nel senso che influiscono sulla riduzione della eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;
 - sono penalizzate le Offerte tecniche che eccedano i limiti quantitativi (n. pagine) della relazione di offerta tecnica, oppure che risultino rappresentate con modalità e dimensioni inadeguate (eccessiva contrazione dimensionale del font/carattere, bassa risoluzione, ecc.) e tali da intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, sulla base della seguente griglia di valutazione (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coeff.	Criterio di giudizio
Ottimo	1	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Distinto	0,9	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,8	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,7	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Sufficiente	0,6	Aspetti sufficientemente positivi
Non del tutto sufficiente	0,5	Aspetti non del tutto sufficienti
Insufficiente	0,3	Proposta limitata
Gravemente insufficiente	0,2	Quasi nessuna proposta o miglioramento rilevante
Assente	0	Nessuna proposta o miglioramento rilevante

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni singolo elemento (sub-criterio) esaminato:

- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- attribuendo il coefficiente uno alla media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è valutata sulla base dei seguenti elementi di costo offerti:

N°	ELEMENTI OFFERTA ECONOMICA	PUNTI MAX	SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA		PUNTI E MAX
6	Minor prezzo unitario mensile (al netto di Iva)	20	6.1	prezzo unitario mensile: retta per il servizio in modalità tempo prolungato (inferiore all'importo a base di gara di € 742,00)	7
			6.2	prezzo unitario mensile: retta per il servizio in modalità tempo normale (inferiore all'importo a base di gara di € 702,00)	7
			6.3	prezzo unitario mensile: retta per il servizio in modalità tempo part-time (inferiore all'importo a base di gara di € 555,00)	6
Totale		20			

A ciascun elemento dell'offerta economica di cui alla precedente tabella, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula con interpolazione lineare inversa:

$$C_i = P_{min}/P_a$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;
R_a = prezzo dell'elemento dell'offerta del concorrente *i*-esimo;
P_{min} = prezzo dell'elemento dell'offerta più conveniente.

I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente *i*;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva e per l'offerta economica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente e attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta economica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

I calcoli saranno svolti fino alla seconda cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito della Centrale di committenza, nella corrispondente sezione dell'amministrazione trasparente, raggiungibile attraverso il seguente link: <https://www.comune.bra.cn.it/it>

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può decidere di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte. Dell'esercizio di tale facoltà se ne darà conto in sede di nomina della Commissione Giudicatrice.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo alle ore ____ del giorno in cui è previsto il termine per la presentazione delle offerte.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma di e-procurement, in corrispondenza della presente RDO.

Parimenti le successive sedute non riservate sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma con immediatezza e, comunque, almeno 12 h (12 ore) prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della CUC, ovvero l'apposito ufficio CUC dell'Area degli Staff dell'Ente capofila (di seguito *seggio di gara*), anche in seduta monocratica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, nel Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023) e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e ii.);
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- proporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara;
- redigere apposito verbale.

Le operazioni di gara verranno interrotte nel caso si dovesse ricorrere alla procedura del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, aggiornando la seduta secondo le modalità di cui al precedente punto 20.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara, adottati dal Dirigente della CUC su proposta del RUP, sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP, ovvero il Seggio di Gara di gara se nominato, completate le ammissioni dei concorrenti procederà, nella stessa seduta, alle operazioni formali di apertura delle buste tecniche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara, consistente nelle operazioni formali di "sbloccaggio" informatico dell'Offerta Tecnica e delle verifiche, meramente formali e non sostanziali dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara.

In seduta riservata, la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice in successiva seduta di gara, di cui ne è data pubblicità ai concorrenti secondo le modalità di cui al precedente punto 20, procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, nella medesima seduta pubblica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

– presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia la somma dei punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi all’offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Ai fini del calcolo di cui al precedente comma, il punteggio dell’offerta tecnica preso in considerazione, è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta a seguito dell’assegnazione dei punteggi, e non quello più alto risultante dall’attività di riparametrazione effettuata.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Se l’operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, l’offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, D.Lgs. 36/2023. Nella fattispecie, per quel che attiene al costo della manodopera, in base alla previsione di cui al comma 4, lett. a) del citato art. 110, non potranno essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta⁷. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta.

Ai sensi dell’art. 108, comma 10, del D.Lgs n. 36/2023, in ogni caso, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare:

– l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

⁷ Ai fini di quantificare il valore economico di aggiudicazione, il calcolo svolto avverrà applicando i prezzi unitari offerti, al conteggio di cui al quadro tecnico ed economico presente nella Relazione illustrativa per il calcolo del valore presunto a base di gara.

- che il costo del personale offerto ex art. 108 comma 9 del Codice, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice stesso;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, si riserva senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a. di revocare il presente procedimento di gara;
- b. la più ampia facoltà di procedere o meno all'aggiudicazione nel caso di una sola offerta e, comunque, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice. A tal fine si specifica altresì che:
 - la decisione può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, anche su proposta del Comune di Ceresole d'Alba che ha delegato la procedura di affidamento e, pertanto, deputato alle valutazioni in merito all'idoneità dell'offerta, nei confronti della quale è stata proposta l'aggiudicazione, alle esigenze dell'amministrazione e all'oggetto del contratto.

Le competenze della Centrale di Committenza di Bra, in funzione della delega ricevuta da parte del Comune di Ceresole d'Alba, ai sensi della Convenzione stipulata e dell'art. 62 del Codice, si esauriscono con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione. La stipula del contratto e l'esecuzione dello stesso, competono al sopra indicato Comune delegante.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Codice; non trovano ivi applicazione né l'art. 117 co.2 né l'art. 106 co.8 del D.Lgs. n.36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione, da parte del Comune di Ceresole d'Alba, del documento di stipula, nell'ambito della RDO del MePA.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante. Tra gli obblighi in capo alla ditta, l'aggiudicatario dovrà:

- Presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del codice, secondo quanto ulteriormente disciplinato dal Capitolato speciale d'appalto;
- Presentare le polizze assicurative, come richieste all'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto;
- Se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto;
- Presentare le dichiarazioni e la documentazione di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnico professionale;
- Nel caso di aggiudicazione a raggruppamenti temporanei (non costituiti): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 68, c. 6 del codice;
- Effettuare il versamento richiesto per le spese contrattuali (bolli in misura di legge) secondo quanto comunicato da parte del Comune di Ceresole d'Alba.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Ceresole d'Alba, nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati dall'Amministrazione committente, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, al link diretto: <https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte Via Confienza n. 10, 10121 Torino.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara, denominata: Informativa trattamento dati.